

## COMITATO REGIONALE CSI LOMBARDIA

### Sezione distaccata di Milano

Via G. Mazzini 54 – 20864 Agrate Brianza (MB) – C.F. 92000950193

Struttura periferica del Centro Sportivo Italiano, Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI Iscritto al Registro Regionale del Volontariato, in base alla L. n. 266/91, con decreto n. 7056 del 21.03.2000

Tel. 039.6057191 Fax 030.5109173 E-mail [csi.lombardia@csi.lombardia.it](mailto:csi.lombardia@csi.lombardia.it) - [csi.lombardia@pcert.it](mailto:csi.lombardia@pcert.it)

### COMUNICATO UFFICIALE N. 2 del 17 ottobre 2024

Presenti: Carlo Nastri (Presidente), Lorenzo Piazzese, Roberto Chiavenna e Duilio Colla (Componenti)

**Ricorrente: società TNT**

**Sport: Calcio a 11 Open Master**

**Gara: Brutto Anatroccolo – TNT disputata il 5.10.24**

**Provvedimento impugnato: C.U. n. 1 del 9 ottobre 2024**

La società TNT ha proposto impugnazione avverso il provvedimento del Giudice Sportivo di prima istanza che, nel proprio C.U. n. 1 pubblicato il 9.10.24 “accertato d’ufficio che la squadra TNT ha violato le norme previste dai regolamenti consentendo ai giocatori sigg. Covri Dario e Farioli Marco di prendere parte alla gara in posizione irregolare in quanto tesserati per la disciplina calcio (CAL) anziché attività ricreativa (AR)” ha disposto “ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli articoli 28 e 29 del Regolamento Norme Generali, 16 comma 8, 21, 22 e 23.4 del Regolamento di Giustizia 1) di assegnare la perdita della gara alla squadra TNT con il risultato tecnico convenzionale di 0 - 3; 2) di inibire sino al 04/11/2024 (1 mese) il Dirigente Responsabile della società T.N.T. sig. Bidone Nicolò a svolgere qualsiasi attività sportiva nell’ambito del CSI; 3) di irrogare un’ammenda di 70 euro alla società T.N.T.”

Esaminati gli atti, la presente Commissione rileva come il ricorso non sia stato inviato alla controparte, come avrebbe dovuto essere ai sensi dell'art. 41 del Regolamento di Giustizia, avendo ad oggetto il risultato della gara.

Ne consegue che il medesimo non potrà essere preso in esame, trattandosi, questo, di motivo di inammissibilità non altrimenti sanabile.

**P.Q.M.**

la Commissione Regionale Giudicante – Sezione Distaccata di Milano definitivamente pronunciando:

1. dichiara inammissibile il ricorso presentato dalla società TNT
2. di incamerare la tassa reclamo versata.

Milano, 17 ottobre 2024

**AFFISSO ALL’ALBO UFFICIALE DEL C.S.I. IN DATA 18 OTTOBRE 2024**